



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

copia conforme (originale firmato digitalmente)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 28-04-2023

Oggetto: TARI taxa rifiuti solidi urbani - aggiornamento P.E.F. e approvazione tariffe anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **15:35**, nell'aula consiliare del Comune di Santu Lussurgiu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **prima** convocazione in seduta **Pubblica** composto dai signori:

Loi Diego	P	Chessa Nicola	P
Citroni Francesca	P	Casula Cecilia	A
Atzori Caterina Maria	P	Matta Giovanni	P
Corona Alessandro	P	Pische Francesco	A
Caratzu Vittorio	P	Barracu Fabrizio	P
Bellinzas Francesco	A	Deriu Domenico	P
Carrus Angelo	P		

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **3**.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Diego Loi e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Puggioni.

Il Sindaco Dott. Diego Loi riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla taxa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

- 653. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
- 654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana 2022/2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario per l'anno 2023 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 324.364,52 di cui € 24.897,15 per costi variabili ed € 75.467,37 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Oristano;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;

Visto in particolare l'art. 28 al punto 3 del vigente regolamento comunale, che dispone che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali le cui scadenze saranno determinate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Preso atto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per 2023/2025 è differito al 30 aprile 2023;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- *15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Preso atto che con deliberazione della giunta comunale del 17/04/2023 sono state proposte le tariffe provvisore TARI anno 2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione: Presenti n. 10, astenuti n. 3 (Matta Giovanni, Barracu Fabrizio, Deriu Domenico), voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2023 le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

1 .1	Un componente	0,25	85,13
------	---------------	------	-------

1 .2	Due componenti	0,29	170,25
1 .3	Tre componenti	0,33	212,82
1 .4	Quattro componenti	0,36	276,66
1 .5	Cinque componenti	0,37	340,50
1 .6	Sei o piu` componenti	0,36	393,71
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,12	0,39
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	0,18	0,59
2 .5	Alberghi con ristorazione	0,41	1,36
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,35	1,15
2 .7	Case di cura e riposo	0,36	1,19
2 .8	Uffici,agenzie	0,37	1,21
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	0,18	0,60
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	0,38	1,26
2 .11	Edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	0,42	1,37
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	0,32	1,05
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	0,37	1,22
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	0,17	0,55
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	0,27	0,90
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	2,26	7,46
2 .17	Bar,caffe`,pasticceria	1,79	5,89
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	0,23	0,77
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,87	2,88

- 2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Oristano;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 28 punto 3 del vigente regolamento comunale, che il pagamento della TARI 2023 dovrà avvenire in quattro rate bimestrali con decorrenza dal 30 settembre 2023.
- 4) Su proposta del sindaco presidente si procede a separata votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e, in forma palese per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Presenti n. 10;

Astenuti n. 3 (Matta Giovanni, Barracu Fabrizio, Deriu Domenico),

Voti favorevoli n. 7,

Voti contrari n. 0

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Diego Loi

Il Segretario Comunale
F.to Caterina Puggioni

Pareri espressi e firmati digitalmente, ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta n. 7 del **15-04-2023** avente ad oggetto **TARI** **tassa rifiuti solidi urbani - aggiornamento P.E.F. e approvazione tariffe anno 2023.**:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

L'impiegato incaricato, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA che la presente deliberazione:

è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), al n. **283** con decorrenza dal **04-05-2023** al **19-05-2023**

Santu Lussurgiu, 04-05-2023

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santu Lussurgiu,